

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 93/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini – Componenti;  
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE POZZI NICOLA SEGUITO GARA CESENA/SAMPDORIA DEL 31.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 02.11.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL SIG. STEFANO OSTI (DIRIGENTE A.C. SIENA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL RICORRENTE FINO AL 22.11.2010 SEGUITO GARA SIENA/FROSINONE DEL 6.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 36 del 7.11.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Stefano Osti riduce la sanzione inflitta all'inibizione fino a tutto il 15.11.2010. Dispone restituirsi tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 12 novembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete